

Cinzia De Stefanis

DECRETO AGOSTO

DL 14/08/2020 N. 104

(GU 14/08/2020 N. 203 SO N.30)

SOSTEGNO PER IL RILANCIO: ECONOMIA, LAVORO E FISCO

- **Bonus per i lavoratori e blocco dei licenziamenti fino a fine anno**
- **Rifinanziamenti di fondi che erogano incentivi alle imprese**
- **Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**
- **Fondi per la filiera della ristorazione**
- **Il fondo Pmi apre a tutto il terzo settore**
- **Incentivi per pubblicità in favore di leghe e società sportive**
- **Proroga moratoria Pmi**
- **Misure a sostegno del turismo e cultura**

Cinzia De Stefanis

DECRETO AGOSTO

DL 14/08/2020 N. 104

(GU 14/08/2020 N. 203 SO N.30)

SOSTEGNO PER IL RILANCIO: ECONOMIA, LAVORO E FISCO

- **Bonus per i lavoratori e blocco dei licenziamenti fino a fine anno**
- **Rifinanziamenti di fondi che erogano incentivi alle imprese**
- **Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**
- **Fondi per la filiera della ristorazione**
- **Il fondo Pmi apre a tutto il terzo settore**
- **Incentivi per pubblicità in favore di leghe e società sportive**
- **Proroga moratoria Pmi**
- **Misure a sostegno del turismo e cultura**

Cinzia De Stefanis

Giornalista economica, autrice di numerose pubblicazioni in materia di impresa.

ISBN: 9788891643841

© Copyright 2020 Maggioli

Agosto 2020

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice


MAGGIOLI
EDITORE

Indice

PARTE PRIMA – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RILANCIO ECONOMICO DEL PAESE 7

1. Fondo per la filiera ristorazione, contributi a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici e rifinanziamento vecchie misure agevolative 7

1.1 Fondo per la filiera della ristorazione 7

1.2 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici..... 9

1.3 Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 11

1.3.1 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini) (comma 1)..... 12

1.3.2 Contratti di sviluppo (comma 2) 15

1.3.3 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (comma 3)..... 15

1.3.4 Rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione (4 comma) 16

1.3.5 Nascita e dello sviluppo delle società cooperative (Nuova Marcora)..... 16

1.3.6 Importanti progetti di interesse comune europeo 18

1.4 Semplificazione procedimenti assemblee condominiali..... 18

2. Aiuti alle imprese in difficoltà, nuove risorse per fondo di garanzia, moratoria Pmi, assemblee virtuali prorogate fino al 15 ottobre e nuove risorse per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2 19

2.1 Aiuti anche alle imprese in difficoltà 19

2.2 Nuove risorse fondo Pmi 20

2.3 Moratoria Pmi 22

2.4 Assemblee virtuali prorogate fino al 15 ottobre 24

2.5 Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi 25

2.6 Autovetture a basse emissioni di CO2..... 26

2.7 Rifinanziamento cashback 28

2.8 Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative 28

2.9 Società controllate dallo Stato..... 37

2.10 Credito imposta per le sponsorizzazioni sportive superiori ai 10 mila euro 37

PARTE SECONDA - MISURE PER IL SETTORE TURISTICO	39
3. Misure per il settore turistico	39
3.1 Le agevolazioni per il settore turistico.....	39
3.2 Le agevolazioni per il settore cultura	44
3.2.1 Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo	46
3.2.2 Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale.....	47
PARTE TERZA - MISURE PER IL LAVORO E IL FISCO	48
4. Misure per il lavoro e per il fisco.....	48
4.1 Le agevolazioni per il settore del lavoro	48
4.2 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga	49
4.3 Modifiche di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti.....	51
4.4 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.....	52
4.5 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.....	52
4.6 Per i contratti a termine uno stop alla proroga per legge.....	53
4.7 Nuove indennità	54
4.7.1. <i>Le indennità economiche per i dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali.....</i>	<i>56</i>
4.7.2. <i>Le indennità economiche per i dipendenti e lavoratori autonomi.....</i>	<i>56</i>
4.7.3. <i>Le indennità economiche per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo</i>	<i>57</i>
4.7.4. <i>Le indennità economiche per i dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali.....</i>	<i>57</i>
4.7.5. <i>Indennità per i lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione con il Coni.....</i>	<i>58</i>
4.7.6. <i>Indennità lavoratori marittimi.....</i>	<i>58</i>
4.7.7. <i>Indennità 1.000 euro professionisti.....</i>	<i>59</i>
4.8 Stop licenziamenti	60
4.9 Fondo formazione casalinghe.....	60
4.10 Proroga del reddito d'emergenza.....	61

4.11 Sgravi per le imprese ubicate nelle aree svantaggiate	61
4.12 Le misure fiscali.....	61
4.12.1 Proroga versamenti	61
4.12.2. Sospensione attività riscossione.....	71
4.12.3 Rinvio versamenti secondo acconto Isa	72
4.12.4 Esonero pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).....	73
4.12.5 Rivalutazione dei beni con sconto fiscale	74
4.12.6 Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole	75
4.12.7 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale	77
4.12.8 Lotteria degli scontrini cashless	77
4.12.9 Differimento versamento tassa automobilistica per i noleggi a lungo termine.....	77
4.12.10 Maggiorazione ex Tasi.....	78
4.12.11 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020	78
4.12.12 Procedura amichevole e Commissioni tributarie.....	78

PARTE PRIMA – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RILANCIO ECONOMICO DEL PAESE

1.

Fondo per la filiera ristorazione, contributi a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici e rifinanziamento vecchie misure agevolative

1.1 Fondo per la filiera della ristorazione

L'articolo 58 del Decreto di agosto n. 104/2020 prevede uno specifico finanziamento per gli **esercizi di ristorazione** che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.

Contributo fondo perduto – Il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Lo stanziamento complessivo della misura ammonta a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Non concorre formazione base imponibile - Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Modalità di erogazione - Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del novanta per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

Piattaforma della ristorazione – Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, le modalità e i limiti di importo definiti da un successivo decreto, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione del concessionario convenzionato, denominata "piattaforma della ristorazione", ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al novanta per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi.

Presentazione specifici documenti - L'acquisto dei prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana avviene attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato. All'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo.

Indebita percezione contributo - Salvo che il caso non costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Cessazione attività d'impresa - Qualora l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

1.2 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

L'articolo 59 del decreto d'Agosto n. 104/2020 stanziava ulteriori 500 milioni di euro per **contributi a fondo perduto** in favore degli esercenti dei centri storici secondo la definizione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. centri storici) che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Città che riceveranno il contributo a fondo perduto - Da Venezia a Bari, sono 29 le città d'arte ad alta vocazione turistica in cui gli esercizi commerciali aperti al pubblico nei centri storici godranno del contributo a fondo perduto. L'elenco completo delle città d'arte coinvolte, realizzato in base al rapporto tra presenze di turisti stranieri e residenti, è consultabile nella tabella allegata e riporta i seguenti Comuni:

1. Venezia,
2. Verbania,
3. Firenze,
4. Rimini,
5. Siena,
6. Pisa,
7. Roma,
8. Como,
9. Verona,
10. Milano,
11. Urbino,
12. Bologna,
13. La Spezia,
14. Ravenna,
15. Bolzano,
16. Bergamo,
17. Lucca,
18. Matera,
19. Padova,
20. Agrigento,
21. Siracusa,
22. Ragusa,
23. Napoli,
24. Cagliari,
25. Catania,

- 26. Genova,
- 27. Palermo,
- 28. Torino
- 29. Bari.

Comune	Provincia	Rapporto presenze turistiche stranieri/residenti
1. Venezia	VENEZIA	42,6
2. Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
3. Firenze	FIRENZE	21,5
4. Rimini	RIMINI	15,3
5. Siena	SIENA	11,6
6. Pisa	PISA	9,9
7. Roma	ROMA	7,6
8. Como	COMO	7,2
9. Verona	VERONA	6,4
10. Milano	MILANO	5,8
11. Urbino	PESARO E URBINO	5,7
12. Bologna	BOLOGNA	4,2
13. La Spezia	LA SPEZIA	4,2
14. Ravenna	RAVENNA	4,2
15. Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
16. Bergamo	BERGAMO	3,8
17. Lucca	LUCCA	3,7
18. Matera	MATERA	3,4
19. Padova	PADOVA	3,3
20. Agrigento	AGRIGENTO	3,3
21. Siracusa	SIRACUSA	3,0
22. Ragusa	RAGUSA	3,0
23. Napoli	NAPOLI	2,2
24. Cagliari	CAGLIARI	1,8
25. Catania	CATANIA	1,7
26. Genova	GENOVA	1,6
27. Palermo	PALERMO	1,3
28. Torino	TORINO	1,3
29. Bari	BARI	1,3

Il contributo a fondo perduto è diretto a sostenere gli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Spettanza contributo - Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi commerciali, sia inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Determinazione ammontare contributo - L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di agosto n. 104/ 2020 (entrata in vigore 15 agosto 2020);
- dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di agosto n. 104/2020 (entrata in vigore 15 agosto 2020);
- cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di agosto n. 104/2020 (entrata in vigore 15 agosto 2020).

Ammontare contributo - L'ammontare del contributo a fondo perduto riconosciuto, comunque, agli esercizi commerciali, potrà essere non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

1.3 Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

L'articolo 60 del decreto d'Agosto n. 104/2020 rfinanzia alcuni strumenti di supporto alle imprese. Parliamo di:

- 64 milioni per la "nuova Sabatini";
- 500 milioni per i contratti di sviluppo;
- 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l'innovazione;
- 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

1.3.1 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini) (comma 1)

La disposizione normativa è volta a garantire continuità alla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini", istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il sostegno agli investimenti delle Pmi in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, incrementando l'autorizzazione di spesa disposta dall'ultima legge di bilancio per l'annualità 2020 (articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

La ripartizione su 6 annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno, dell'importo stanziato) degli importi stanziati dalla predetta legge di bilancio 2020 (480 milioni di euro, al netto degli stanziamenti per la c.d. "Sabatini Sud") ha tenuto conto, infatti, oltre che del meccanismo di impegno pluriennale della misura, anche della modifica introdotta dal decreto crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Per l'anno 2020 la nuova Sabatini (acquisto beni strumentali d'impresa) è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020.

Tav. 1 - SEMPLIFICAZIONE PER L'ACQUISTO DEI BENI STRUMENTALI D'IMPRESA (cd. Nuova sabatini)

Un'unica erogazione per 200 mila euro di finanziamento

Inquadramento	<p>È innalzato a 200 mila euro (da 100 mila euro) il limite entro cui l'agevolazione è erogata in un'unica soluzione, anziché nelle 6 ordinariamente previste.</p> <p>L'agevolazione è semplificata per le imprese del Mezzogiorno mediante la previsione:</p> <ul style="list-style-type: none">• di un decreto MiSE per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento;
----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> la possibilità di utilizzo dei fondi europei. <p>E' con l'articolo 39 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd semplificazioni) che vengono introdotte delle novità per la nuova sabatini.</p>
<p>Sintesi</p>	
<p>Aspetti generali</p>	<ul style="list-style-type: none"> La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
<p>La "Nuova Sabatini" è un'agevolazione riconosciuta a micro, piccole e medie imprese che consiste nella concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0": big data, cloud computing ecc. nonché; un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. <p><i>Avvertenza: Tale contributo statale è parametro ad un tasso di interesse pari al 2,75%. Per gli investimenti "industria 4.0" il tasso considerato è pari al 3,575%. Difatti, l'ultima legge di bilancio 2020 (comma 226), ha innalzato il tasso di riferimento al 5,50% (maggiorazione del 100% rispetto all'aliquota ordinaria). Ciò riguarda solo gli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno. Il riferimento è agli investimenti industria 4.0 effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</i></p>	
<p>Il precedente intervento del decreto crescita: Il finanziamento agevolabile e l'erogazione in unica soluzione</p>	<p>Prima dell'intervento della Legge di bilancio 2020, il D.l. 34/2019, c.d decreto crescita aveva apportato importanti modifiche all'agevolazione in parola.</p> <p>In particolare, il decreto crescita ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> innalzato il finanziamento max agevolabile da due a quattro milioni; disposto l'erogazione del contributo statale in una soluzione laddove il finanziamento deliberato non è superiore a 100.000 €; Novità che riguardavano le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019. <p>Di regola il contributo è erogato per quote.</p> <p>Si ricorda che, considerata l'emergenza da covid-19, con circolare direttoriale del 29 aprile 2020, il MiSe ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della "Nuova</p>

	Sabatini”, specifica proroga di 6 mesi. Difatti, la proroga opera in relazione al termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.
Settori ammessi	<p>Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività finanziarie e assicurative; • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Cosa finanzia	<p>I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declassati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.</p> <p>Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito; • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Le agevolazioni	<p>Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.</p> <p>L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).</p> <p>Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di durata non superiore a 5 anni; • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro. • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili <p>Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• 2,75% per gli investimenti ordinari• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").
--	--

1.3.2 Contratti di sviluppo (comma 2)

Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133) è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Parliamo del contratto di sviluppo.

Al riguardo si precisa che tale dotazione sarà ripartita tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, secondo una chiave di riparto che, sebbene non vincolante e dipendente anche dalla negoziazione delle parti, sulla base dei dati storici riferiti al funzionamento della misura, determina la seguente distribuzione:

- 60% contributo a fondo perduto;
- 40% finanziamento agevolato.

1.3.3 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (comma 3)

Per il rafforzamento del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Ricordiamo che tra le misure previste dal decreto rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) a sostegno delle aziende, è stato istituito il "fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa". Regolato dall'articolo 43 del DL n. 34/2020, il fondo ha l'obiettivo di proteggere le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e le società di capitali.

In ragione della situazione di difficoltà nella quale versano sempre più frequentemente imprese anche di grandi dimensioni, soprattutto nell'attuale contingenza economica negativa indotta dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 43 del Decreto Rilancio ha ampliato l'ambito di operatività dell'intervento,

sostituendo il Fondo già istituito per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che viene soppresso, con un nuovo strumento in grado di operare per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa in tutti i casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale possa produrre un rilevante impatto sociale ed economico.

1.3.4 Rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione (4 comma)

Il 4 comma dell'articolo 60 del decreto di agosto destina **ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021** per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione dall'articolo 1, commi 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Voucher Innovation Manager").

Tale incremento risulta necessario per garantire efficacia all'intervento, per il quale si prevede di adottare un nuovo bando nel 2021.

1.3.5 Nascita e dello sviluppo delle società cooperative (Nuova Marcora)

Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015), la dotazione del fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124) è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

L'intervento, di natura rotativa, prevede la concessione di finanziamenti agevolati gestiti dalle Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 49/85, erogati a favore delle società cooperative nella quali le predette Società hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della medesima legge.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 adottato ai sensi dell'art. 1, co. 845, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, è stato istituito, un nuovo regime di aiuto (c.d. "Nuova Marcora") - finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni - nell'ambito delle risorse - ascritte a tale finalità - sul Fondo per la crescita sostenibile. Il regime di aiuto è stato adottato in considerazione dell'esigenza di sostenere, su tutto il territorio nazionale:

- la nascita di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, in coerenza con le finalità del Fondo crescita sostenibile;

- la nascita di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata,
- nonché lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo, attraverso la nascita di nuovi operatori economici e il conseguente incremento dei livelli occupazionali

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Il D.M. autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere:

- a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

I finanziamenti concessi:

- a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
- b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
- c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro;
- e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento.

L'agevolazione è pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato.

1.3.6 Importanti progetti di interesse comune europeo

La Commissione Europea ha introdotto lo strumento degli IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo comunitari, favorire la competitività nei confronti dei grandi competitors internazionali (Cina, USA, ecc.) e permettere all'Unione Europea di rimanere o imporsi quale leader industriale a livello mondiale in alcuni settori e filiere tecnologiche strategiche.

Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la dotazione del Fondo IPCEI (articolo 1, comma 232, della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.

1.4 Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Tutto questo lo prevede l'articolo 63 del decreto d'Agosto.

2.

Aiuti alle imprese in difficoltà, nuove risorse per fondo di garanzia, moratoria Pmi, assemblee virtuali prorogate fino al 15 ottobre e nuove risorse per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2

2.1 Aiuti anche alle imprese in difficoltà

Le piccole e microimprese in difficoltà potranno accedere agli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo da parte di regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio.

Questo sarà possibile in quanto l'articolo 62 del decreto di Agosto n. 104/2020 viene inserito il comma 1, bis all'art. 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, viene precisato che, in deroga a quando previsto dal comma 1, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019. Per poterne beneficiare, però, le imprese non devono essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non devono avere ricevuto aiuti per il salvataggio. Queste possono essere ammesse se al momento della concessione dell'aiuto hanno rimborsato il prestito o revocato la garanzia. Restano escluse le imprese che hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Gli aiuti che possono essere concessi alle piccole e medie imprese in difficoltà sono i seguenti:

- aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54);
- aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (articolo 55);
- aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese (articolo 56);
- aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (articolo 57);
- aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (articolo 58);
- aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59);
- aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (articolo 60).

2.2 Nuove risorse fondo Pmi

Viene rifinanziato per oltre 7 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Il fondo di garanzia è incrementato nello specifico di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.

Il fondo è stato utilizzato in maniera massiccia dalle imprese con il finanziamento garantito fino a 30 mila euro per le PMI garantito al 100% e con i finanziamenti fino a 5 milioni di euro garantiti al 90% previsti dalle misure per il contenimento del Covid-19. Inoltre, sta continuando ad operare con le garanzie all'80% per le misure standard anche per le altre imprese. La novità è contenuta nell'articolo 64 del decreto di Agosto n. 104/2020.

Enti non commerciali ed enti terzo settore - Con il decreto d'Agosto n. 104/ 2020 l'accesso al credito attraverso il fondo garanzia PMI "è consentito anche agli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti".

Cosa è il fondo Pmi - Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il DL "Liquidità", convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.

Agevolazione Mise - La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Con l'eccezione dei finanziamenti fino a 30 mila euro che prevedono un tetto massimo di tassi e commissioni, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Soggetti garantibili - Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Il DL Liquidità ha previsto anche l'ammissibilità di small mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) e, limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, ed enti del Terzo settore.

Il DL "liquidità" ha inoltre stabilito che, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo.

Per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l'approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.

A chi fare la domanda - L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Settori garantibili - Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore. Fatte salve le attività svolte da broker, agenti e subagenti di assicurazione, non è ammissibile il solo settore delle attività finanziarie. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la riassicurazione rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

Quali operazione garantisce e in che misura - L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture:

- 100% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
 - a) di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato;
 - b) con durata massima di 10 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione
- 90% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
 - a) a fronte di liquidità o di investimento
 - b) con durata massima di 7 anni
 - c) di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato

Per operazioni finanziarie di importo fino a 800 mila euro è possibile combinare l'intervento del Fondo con una garanzia del 10% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.

- 80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all'80% del finanziamento) per tutte le operazioni che non rientrano nei precedenti punti.

Per queste operazioni finanziarie è possibile combinare l'intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.

Tempi di risposta - Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera dal Consiglio di gestione che si riunisce due volte a settimana. L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

2.3 Moratoria Pmi

Sempre per le Pmi è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso **al 31 gennaio 2021 (per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del DL n. 18/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021)**. Lo prevede l'articolo 65 del decreto di Agosto n. 104/2020.

Quattro mesi in più per la moratoria dei debiti delle imprese, che è prorogata in automatico (senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020) al 31 gennaio 2021. La scadenza delle cambiali viene posticipata al 31 ottobre 2020. Questi sono gli interventi per salvaguardare la liquidità delle imprese previsti dal decreto-legge «Agosto».

La moratoria (nessun riferimento si fa nella norma a quella dei mutui per le persone fisiche le cui scadenze restano dunque quelle attuali) riguardava le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del dl Cura Italia, stabilendo che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potessero essere revocati in tutto o in parte fino alla scadenza della moratoria. Inoltre, riguardava i prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla scadenza della moratoria, stabilendo la proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino alla scadenza stessa alle medesime condizioni. Infine, la moratoria riguarda anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, stabilendo che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza fino al termine della moratoria fosse sospeso sino a tale scadenza e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione fosse quindi dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurassero l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Le imprese che hanno già avuto accesso alla moratoria fino al 30 settembre 2020 non dovranno attivarsi per prolungare la sospensione fino al 31 gennaio 2020, visto che

la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità. L'impresa può comunque decidere di non beneficiarne; in questo caso, deve inviare al soggetto finanziatore una rinuncia espressa entro il 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del nuovo DL (15 agosto 2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, potranno presentare la richiesta entro il 31 dicembre 2020.

In accompagnamento a tale proroga, rimarranno sospese fino al 31 gennaio 2021 anche le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario previste dalla moratoria.

Finanziamenti a cui è applicabile la moratoria	
Prestiti	Proroga
Linee di credito accordate "sino a revoca" (es. affidamenti bancari, fido di factoring) esistenti dal 29 febbraio 2020 e finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. castelletto di anticipazioni a fronte di presentazione ri.ba. o anticipo fatture).	Non possono essere revocati (neppure in parte) fino alla data del 31 gennaio 2021). Il contratto conserva le condizioni in essere alla data del 17 marzo 2020. Non possono essere modificati neppure gli elementi accessori del contratto.
Restituzione dei prestiti non rateali (es. finanziamenti import, finanziamenti "bullet") con scadenza fino al 29 settembre 2020.	La restituzione viene prorogata ex lege fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni preesistenti. La proroga riguarda anche gli elementi accessori del contratto.
Rate di mutui e altri finanziamenti, come i contratti di leasing, a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) con scadenza fino al 29 settembre 2020.	Il pagamento viene riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 31 gennaio 2021 (per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del DL n. 18/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021). Di fatto viene allungato il piano di ammortamento originario. È facoltà del debitore chiedere la sospensione dell'intera rata o solo della quota capitale.
<p>Le condizioni</p> <p>Possono beneficiare delle suddette misure i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie 	

«deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi» (i crediti deteriorati si classificano in partite in sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni deteriorate scadute e/o sconfinanti);

- che non abbiano rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da oltre 90 giorni.

Possono ricorrere alle moratorie indicate in tabella anche le imprese in bonis anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

2.4 Assemblee virtuali prorogate fino al 15 ottobre

Prorogata al 15 ottobre 2020 la possibilità per le società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici), di tenere le assemblee in videoconferenza, a prescindere da eventuali previsioni statutarie. È quanto si legge nell'articolo 71 del decreto agosto n. 104/2020 che proroga le modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di altri enti.

Le previsioni del decreto. Il decreto Agosto prevede che alle assemblee delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'art. 106 del dl 17/3/20 n. 18 (c.d. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla legge 24/4/20 n. 27. Questo ha come conseguenza che nelle assemblee in audio-videoconferenza non sia richiesta la presenza, nel medesimo luogo, del presidente, del segretario e del notaio e dall'altro che, nelle srl, l'espressione del voto possa avvenire per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto anche laddove l'atto costitutivo della srl nulla preveda a riguardo.

Tale rinvio era, in effetti, a ben vedere «automatico» visto che già il comma 7 del citato articolo 106 prevedeva l'estensione della normativa sulle assemblee attraverso mezzi di telecomunicazioni alla eventuale data di proroga dello stato di emergenza.

Ovviamente, la riapertura dei termini in tema di assemblee è da intendersi pacificamente estesa alle riunioni in remoto anche degli altri organi sociali collegiali (cda, collegi sindacali, organismi di vigilanza ecc.). In tal senso si vedano anche i chiarimenti Assonime agli associati (del 26/27 marzo 2020).

Gli ulteriori effetti della riapertura: il rappresentante designato. Il richiamo ai commi da 4 a 6 dell'art. 106 comporta altresì che fino al 15 ottobre, sia per le assemblee ordinarie che straordinarie, le società quotate, ammesse ad un sistema multilaterale di negoziazione e di capitale diffuso fra il pubblico in maniera rilevante, nonché le banche popolari e di credito cooperativo, le mutue assicuratrici e soprattutto tutte le società cooperative potranno continuare ad avvalersi del rappresentante designato.

Tale possibilità prescinde, evidentemente sia dalle ordinarie norme legislative che statutarie, disposizioni che ovviamente vengono derogate.

Terzo settore - Non essendo richiamato l'articolo 8-bis dell'articolo 106, potrebbe in prima analisi ritenersi che la proroga in merito all'ammissibilità della teleconferenza non sia estesa alle assemblee degli enti non societari.

Tale interpretazione non è corretta in quanto l'art. 1, comma 3 del dl 30/7/2020 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/1/2020, richiama (nell'allegato 1) fra le misure oggetto di proroga i contenuti dell'art. 73 del dl 18/2020.

Nel 4° comma dell'articolo 73 si prevede la possibilità che le riunioni in videoconferenza siano ammissibili, fra l'altro anche per le associazioni private (anche non riconosciute) per le fondazioni ed i consorzi. Tutto ciò a prescindere da espresse previsioni statutarie purché siano adottati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia data adeguata pubblicità alle sedute.

2.5 Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

L'articolo 72 del decreto di Agosto proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 DL 23/2020), assicurativi e finanziari (art. 33 DL 34/2020), nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori.

Pertanto, nel periodo compreso fra il 19 maggio e il 15 ottobre 2020 i contratti quadro relativi alla prestazione dei servizi di investimento possono essere validamente conclusi anche mediante tecniche di comunicazione a distanza senza necessità di apposizione da parte del cliente della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ovvero dell'identificazione informatica con le modalità previste ai sensi dell'art. 20, comma 1, primo periodo, del Codice dell'amministrazione digitale, essendo sufficiente l'espressione del consenso mediante un indirizzo di posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo, purché ricorrano le altre condizioni indicate nella disposizione sopra citata. Analogamente, le suddette modalità sono eccezionalmente utilizzabili, nello stesso intervallo temporale, ai fini del perfezionamento dei contratti assicurativi, considerandosi tramite esse assolto il requisito della forma scritta ad probationem, nonché anche ai fini del perfezionamento delle adesioni alle offerte pubbliche di prodotti finanziari, comprese le prime sottoscrizioni di quote o azioni di OICR, che possono dunque avvenire, in deroga a quanto previsto dall'art. 34-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti, anche senza la sottoscrizione telematica o le altre modalità equivalenti..

2.6 Autovetture a basse emissioni di CO2

Sono aumentati con l'articolo 74 del decreto di Agosto di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricula in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.

Dobbiamo segnalare che il decreto "Agosto" n. 104/2020 interviene sull'articolo 44 del decreto "Rilancio", che ha introdotto incentivi per l'acquisto anche in *leasing* di veicoli, non solo elettrici o ibridi, con o senza rottamazione dell'usato. Le novità sono le seguenti:

- variate le tabelle (con o senza rottamazione) con la quantificazione dell'incentivo in base al valore delle emissioni (comma 1-*bis* articolo 44 del DI n. 34/2020)
- introdotto un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, per il 2020, per lo sconto del 40% sul passaggio di proprietà in caso di acquisto di usato ecologico, previa attuazione con decreto del Mef
- semplificato l'utilizzo del *bonus* lasciando in capo al beneficiario la possibilità di usufruire di un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Vetture con emissioni più alte - Le vetture con emissioni più alte (tra 91 e 110 grammi di Co2) continuano a ricevere un bonus da 750 euro senza rottamazione. Tra 61 e 90 grammi (sempre senza rottamazione) il bonus è di 1.000 euro.

Rottamazione - Con rottamazione, invece, per le auto tra 0 e 60 grammi al chilometro di Co2 il bonus è di 2.000 euro, di 1.750 euro per le emissioni tra 61 e 90 grammi di Co2, mentre resta a 1.500 euro per le auto con emissioni tra 91 e 110 grammi di Co2.

Istituzione di un fondo presso il MiSe - Viene inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo da 90 milioni di euro per il 2020 attraverso cui saranno erogati contributi per installare **colonnine di ricarica** di veicoli elettrici. Il contributo sarà definito da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del Decreto Agosto n. 104/2020 (entrata in vigore 15 agosto 2020).

Scheda di sintesi: incentivi auto decreto Agosto 2020		
Nuovi fondi con quattro fasce	Fasce di prezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Con il decreto di Agosto, nulla cambia, invece, per le soglie di prezzo delle vetture che potranno beneficiare dell'ecobonus: <ul style="list-style-type: none"> • 40 mila euro (compresi gli accessori ma al

		<p>netto dell'Iva, escluse Ipt e messa su strada) per le auto da 61 a 110 g/km;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 mila euro (compresi gli accessori ma al netto dell'Iva, escluse Ipt e messa su strada) per quelle da 0 a 60 g/km.
	La prenotazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso agli incentivi è subordinato alla disponibilità di fondi (il monitoraggio può essere seguito in tempo reale sul sito del Mise). • Se i fondi saranno disponibili, il concessionario prenoterà il contributo sul portale e lo detrarrà dal prezzo finale chiavi in mano della vettura (il contributo del dealer, invece, dovrà essere detratto dal prezzo imponibile). • Il bonus statale sarà rimborsato alla concessionaria dalla Casa, che lo recupererà sotto forma di credito d'imposta. • L'unico vincolo è l'immatricolazione dell'auto, che deve avvenire entro 180 giorni dall'acquisto.
	Non retroattività	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte queste novità non saranno retroattive ed entreranno in vigore solo con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. • I contributi varranno, dunque, solo per le auto acquistate successivamente alla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
	Contributi	<p>Fino al 31 dicembre 2020 lo schema dell'incentivo, è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-20 g/km: 8.000 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 5 mila euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario); • 21-60 g/km: 4.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 2.500 euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario); • 61-90 g/km: 1.750 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 1.000 euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario); • 91-110 g/km: 1.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 750 euro senza rottamazione (+1.000 di contributo del concessionario).

2.7 Rifinanziamento cashback

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con **forme di pagamento elettroniche**, nell'ambito del "piano cashless". Lo prevede l'articolo 73 del decreto di Agosto n. 104/2020. Il cashback di Stato, caratterizzato dall'erogazione/restituzione di un bonus fino a 2.000 euro, parte nel prossimo mese di dicembre del 2020 a fronte di una dotazione finanziaria pari a 1,75 miliardi di euro per l'anno 2021.

2.8 Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

Nel fondo rotativo 1981/ 394 (gestito da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri), che viene aumentato di 400 milioni di euro, viene istituita una sezione dedicata "al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali". Attraverso il fondo potranno essere realizzate iniziative con "interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, concessione di finanziamenti". La novità è contenuta nell'articolo 91 del decreto di agosto n. 104/2020.

Oggetto fondo - Il fondo rotativo 394/1981, che concede finanziamenti agevolati per lo sviluppo internazionale delle imprese.

Con il decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58), l'operatività del fondo è estesa anche a interventi nei Paesi dell'Unione Europea.

Il Fondo opera attraverso diverse linee di intervento:

- finanziamenti agevolati per programmi di inserimento in mercati esteri attraverso l'apertura di strutture (ufficio - show room – negozio - corner) per la diffusione o il lancio dei prodotti/servizi ovvero il potenziamento di strutture già esistenti;
- studi di fattibilità per verificare l'opportunità e le modalità di investimenti commerciali o produttivi fuori confine;
- realizzazione di programmi di assistenza tecnica, destinata alla formazione del personale, collegati ad investimenti italiani in Paesi esteri;
- finanziamenti per partecipare a fiere, mostre e missioni di sistema all'estero.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA IN PAESI EXTRA UE

Finanziamento agevolato per la partecipazione a fiere, mostre e missioni		Cosa è	⇒	È un finanziamento a tasso agevolato, in regime "de minimis" per sostenere la partecipazione di PMI italiane a fiere, mostre e missioni di sistema per promuovere la propria attività nei mercati extra UE.
	⇒	Caratteristiche		<p>Finanziamento a tasso agevolato delle spese connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE – Agenzia, Confindustria e altre istituzioni o associazioni di categoria. Sono finanziabili i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori, per area espositiva e relativo allestimento, logistica, attività promozionali e consulenze, sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto.</p> <p>Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 10% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato.</p> <p>Importo massimo finanziabile: € 100.000,00.</p> <p>Durata: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.</p>

	⇒	Erogazione e garanzia		<p>La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.</p> <p>La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e a condizione che queste superino l'importo già erogato. Il termine ultimo per l'erogazione è di 17 mesi dal perfezionamento del contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.</p> <p>Garanzia - Il finanziamento dovrà essere garantito per l'importo eccedente il Margine Operativo Lordo registrato nell'ultimo bilancio approvato e depositato. L'eventuale garanzia richiesta dovrà essere fornita a SIMEST entro 3 mesi dal perfezionamento del contratto.</p> <p>In caso di pluralità di domande e/o finanziamenti deliberati per analoghe iniziative a valere sul medesimo bilancio, i relativi importi devono essere sommati per determinare l'eventuale quota da garantire.</p>
--	---	-----------------------	--	---

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE

Inserimento sui mercati extra Ue	⇒	Cosa è	⇒	È un finanziamento a tasso agevolato in regime "de minimis" finalizzato a favorire l'ingresso delle imprese italiane in mercati extra UE mediante la realizzazione di strutture commerciali per promuovere beni e/o servizi prodotti in Italia o, comunque, distribuiti con marchio italiano.
	⇒	Caratteristiche		Finanziamento a tasso agevolato delle spese

		<p>sostenute per la realizzazione di strutture commerciali permanenti in Paesi extra UE. Le spese finanziabili riguardano la struttura che si realizza nel Paese estero, il suo funzionamento e le attività promozionali; una quota del finanziamento può essere riconosciuta in misura forfettaria, a fronte di spese inerenti al programma approvato, fino a un max. del 20% delle spese di struttura e promozionali sostenute e rendicontate. Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 24 mesi dopo il perfezionamento del contratto.</p> <p>Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 25% dei ricavi medi dell'impresa risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.</p> <p>Importo finanziabile: da un minimo di 50.000,00 euro a un massimo di 2.500.000,00.</p> <p>Durata: 6 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 2 anni di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi e 4 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.</p>
⇒	Erogazione	<p>La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del totale delle spese previste per funzionamento struttura e attività promozionali, avverrà nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.</p> <p>La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per funzionamento struttura e attività promozionali, a</p>

			<p>condizione che queste superino l'importo già erogato. La quota di finanziamento riconoscibile in misura forfettaria sarà calcolata in base alla suddetta rendicontazione. Il termine ultimo per l'erogazione è di 29 mesi dal perfezionamento del contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento. L'impresa è tenuta a fornire una relazione finale, secondo il modello pubblicato sul Portale, sull'iniziativa finanziata.</p> <p>Garanzia - La misura della garanzia dipende dai risultati dello "scoring" dell'impresa richiedente e dovrà essere fornita entro 3 mesi dal perfezionamento del contratto.</p>
--	--	--	--

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI

Patrimonializzazione Pmi esportatrici	⇒	Cosa è		<p>È un finanziamento in regime "de minimis" finalizzato a rafforzare la solidità patrimoniale delle PMI italiane esportatrici, favorendone la competitività sui mercati esteri.</p>
	⇒	Caratteristiche	⇒	<p>Finanziamento finalizzato al mantenimento o miglioramento del livello di solidità patrimoniale dell'impresa al momento della richiesta rispetto a un determinato "livello soglia" (0,65 per le industriali/manifatturiere e 1,00 se commerciali/di servizi).</p> <p>Importo finanziabile: fino a 400.000,00 euro, fino a un massimo del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente risultante dall'ultimo bilancio depositato.</p> <p>Durata: 6 anni a partire dalla data di erogazione del finanziamento, di cui 2 anni di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i soli</p>

			interessi al tasso di riferimento con rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre), e 4 anni di ammortamento per il rimborso di capitale e interessi a tasso agevolato o a tasso di riferimento, a seconda dell'esito della verifica del raggiungimento o meno dell'obiettivo in termini di livello di solidità patrimoniale dell'impresa (la verifica avviene dopo due anni dall'erogazione).
	⇒	Erogazione	Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.
	⇒	Rimborso	L'obiettivo per il primo biennio successivo all'erogazione è che il livello di solidità patrimoniale dell'impresa al momento della presentazione della domanda ("livello di ingresso") venga mantenuto o superato se > al livello "soglia" predefinito dalla circolare o lo raggiunga, se < al livello "soglia". L'esito della verifica sul raggiungimento o meno dell'obiettivo determina le modalità di rimborso del finanziamento nei 4 anni successivi, se a tasso agevolato, in caso di esito favorevole, o a tasso di riferimento se sfavorevole.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ

Finanziamento agevolato per la realizzazione studi di fattibilità	⇒	Cosa è	È un finanziamento a tasso agevolato in regime " <i>de minimis</i> " per la verifica preventiva della fattibilità di un investimento commerciale o produttivo che l'impresa intende realizzare in un paese extra UE.
	⇒	Caratteristiche	Finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in

		<p>Paesi extra UE. Le spese finanziabili riguardano i viaggi, i soggiorni e le indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa, nonché i compensi, i viaggi e soggiorni per il personale esterno eventualmente incaricato, con apposito contratto, di collaborare alla realizzazione dello studio. Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto.</p> <p>Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 12,5% dei ricavi medi dell’impresa risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.</p> <p>Importo massimo finanziabile: 300.000,00 euro per studi finalizzati a un investimento produttivo e di 150.000,00 euro per studi finalizzati a un investimento commerciale.</p>
⇒	Durata	<p>Quattro anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.</p>
⇒	Erogazione	<p>La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.</p> <p>La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato. Il termine ultimo per l’erogazione è di 17</p>

			<p>mesi dal perfezionamento del contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.</p> <p>L'impresa è tenuta a fornire una relazione finale, secondo il modello pubblicato sul Portale, sull'iniziativa finanziata e sulla decisione o meno di realizzare l'investimento.</p>
--	--	--	---

FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN INIZIATIVE DI INVESTIMENTO ESTERE

Finanziamento per la formazione del personale in iniziative di investimento estere	⇒	Cosa è	⇒	<p>È un finanziamento a tasso agevolato in regime "<i>de minimis</i>" per effettuare un programma di assistenza tecnica (formazione del personale in loco) dopo la realizzazione dell'investimento, purché non antecedente di 6 mesi alla data di presentazione della domanda.</p>
	⇒	Caratteristiche		<p>Finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute per la formazione di personale nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE. Le spese finanziabili riguardano i viaggi, i soggiorni, le indennità di trasferta e le retribuzioni (per il tempo dedicato alla formazione in loco) del personale interno adibito all'iniziativa, nonché i compensi, i viaggi e i soggiorni del personale esterno eventualmente incaricato con apposito contratto di collaborare alla realizzazione del programma.</p> <p>Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto.</p> <p>Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 12,5% dei ricavi medi dell'impresa risultanti dagli ultimi due</p>

			bilanci approvati e depositati. Importo massimo finanziabile: 300.000,00 euro Durata: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
⇒	Erogazione		La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive. La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e a condizione che queste superino l'importo già erogato. Il termine ultimo per l'erogazione è di 17 mesi dal perfezionamento del contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento. L'impresa è tenuta a fornire una relazione finale, secondo il modello pubblicato sul Portale, sull'iniziativa finanziata
⇒	Garanzia		La misura della garanzia dipende dai risultati dello "scoring" dell'impresa e dovrà essere fornita entro 3 mesi dal perfezionamento del contratto.

Due nuovi strumenti di supporto - Infine, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 aprile 2019 sono stati introdotti due nuovi strumenti (non ancora operativi) che supporteranno le imprese nella realizzazione di progetti di internazionalizzazione tramite:

- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l'utilizzo di un marketplace o la realizzazione/implementazione di una piattaforma propria;
- l'inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

2.9 Società controllate dallo Stato

Le società controllate dallo Stato potranno rafforzare il proprio patrimonio con aumenti di capitale. L'articolo 66 del Decreto Agosto n. 104/2020 stabilisce infatti che, "al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione Europea e di settore, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni in conto capitale per l'anno 2020".

2.10 Credito imposta per le sponsorizzazioni sportive superiori ai 10 mila euro

Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il credito di imposta del 50% è riconosciuto per le sponsorizzazioni sportive superiori ai 10 mila euro. Dal 1° luglio al 31 dicembre imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettueranno investimenti in campagne pubblicitarie potranno godere dell'agevolazione. Questo è quanto si legge nell'articolo 81 del decreto Agosto n. 104/2020.

Soggetti interessati - Il testo stabilisce quindi che alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o nei confronti società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, «è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020». L'agevolazione sarà concessa «nel limite massimo complessivo di spesa», fissato a 90 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, «si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue», come si legge nel testo del dl Agosto. L'investimento in campagne pubblicitarie, come detto, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed

associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche destinatarie delle sponsorizzazioni dovranno inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Infine, novità anche per quanto riguarda i beneficiari dello sconto; infatti, come detto, l'agevolazione non potrà essere goduta solo dalle imprese, ma anche dai lavoratori autonomi come avvocati o altri professionisti iscritti a casse private o all'Inps.

Avvertenza: *L'investimento non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere rivolto a soggetti che:*

- *nel 2019 hanno prodotto in Italia ricavi compresi tra 200mila e 15 milioni di euro*
- *certificano di svolgere attività sportiva giovanile.*

Soggetti sponsorizzabili

L'agevolazione in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa, e precisamente:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Inoltre non è sufficiente che il soggetto sponsorizzato appartenga a una di queste categorie, la norma prevede anche delle cause di esclusione.

Avvertenza : *Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell'anno d'imposta 2019, ricavi, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro.*

PARTE SECONDA - MISURE PER IL SETTORE TURISTICO

3.

Misure per il settore turistico

3.1 Le agevolazioni per il settore turistico

Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo (articoli da 78 a 95 del decreto di Agosto n. 104/2020) abbiamo:

Lavoro - Nel **Pacchetto Turismo**, per le imprese del settore c'è una decontribuzione al 100% dei costi del personale che, viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di decontribuzione), viene assunto a tempo determinato o stagionale (3 mesi di decontribuzione), rientra in servizio dalla cassa integrazione (4 mesi di decontribuzione). La Cig viene prorogata per 18 settimane (fino al 31 dicembre 2020). Per i lavoratori del turismo 1.000 euro per gli autonomi e per gli stagionali. Si veda capitolo 4.

Credito imposta canone locazione o leasing - Con l'aggiunta di 100 milioni di euro di dotazione il credito d'imposta del 60% per gli affitti degli immobili delle imprese turistiche viene esteso al settore termale e prorogato di un mese. Il tax credit si applica alle imprese turistiche con un fatturato fino a 5 mln di euro e agli alberghi, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator senza limiti di fatturato. Possono usufruire di questo credito le imprese che hanno avuto perdite di fatturato non inferiori al 50%.

Esonero pagamento Imu - Previsto l'esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022.

Fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche - Il fondo emergenze per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito perdite a causa dell'emergenza sanitaria viene esteso anche alle guide e gli accompagnatori turistici e dotato di 240 milioni di euro aggiuntivi che portano così il totale del fondo a 265 milioni.

Proroga pagamento rate mutui - Viene prorogato al 31 marzo 2021 il pagamento delle rate dei mutui in scadenza al 30 settembre 2020.

Credito d'imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale - Sempre nell'ambito del Pacchetto Turismo, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico ricettive viene elevato al 65%, rifinanziato con 180 milioni di euro ed esteso alle strutture ricettive all'aperto (agriturismo, campeggi). Le **imprese alberghiere** interessate dal credito d'imposta di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle **esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera**.

Per "struttura alberghiera" deve intendersi una **struttura aperta al pubblico**, composta da **non meno di 7 camere** per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

- gli alberghi;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere,
- gli alberghi diffusi;
- le strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all'agevolazione **anche gli agriturismi**.

Gli **interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l'accesso al bonus ristrutturazione alberghi** previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono i seguenti:

INTERVENTI AGEVOLABILI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
	INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

	INTERVENTI PER L'ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI

- a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo;
- a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.

Le singole voci di **spesa** sono agevolabili ciascuna, nella misura del **65%**. L'importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di **€ 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera**, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un **credito d'imposta massimo complessivo pari a € 200.000** (65% di € 307.693,30).

Per determinare con correttezza il **periodo di sostenimento della spesa**, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR (**criterio di competenza**).

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici -

Per le città d'arte è previsto un contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici, per i taxi e gli Ncc dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che, rispettivamente, hanno registrato presenze turistiche straniere in numero pari a tre volte e una volta superiore a quello dei residenti. Possono ricevere il contributo le attività che, al mese di giugno 2020, hanno avuto fatturato e corrispettivi inferiori ad un terzo di quanto registrato nel giugno 2019. Si veda capitolo 1.

Fondo per il ristoro ai Comuni - Viene aumentato di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno.

Concessioni balneari e abolizione canone Omi - Per le concessioni balneari c'è l'abolizione del canone Omi per le pertinenze, l'equiparazione delle concessioni lacuali e fluviali a quelle marittime, la definizione agevolata dei contenziosi.

Incentivi per gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare bus turistici - Per il trasporto turistico vengono aumentati di 70 milioni di euro ed estesi ai bus turistici gli incentivi per gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare contenuti nella manovra di bilancio del 2019.

Prolungamento esonero pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap/Cosap) - Per promuovere la ripresa delle attività in sicurezza e privilegiare i consumi all'esterno le imprese di pubblico esercizio viene prorogato fino 31/12/2020 l'esonero dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap/Cosap) per le imprese di pubblico esercizio (art. 5 L. 287/91 bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari, gelaterie). Fino alla stessa data è sospeso il regime di autorizzazioni delle soprintendenze.

Sgravi contributivi per nuove assunzioni e per chi riapre	<ul style="list-style-type: none"> • Decontribuzione al 100% dei costi del personale che: <ul style="list-style-type: none"> • viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di decontribuzione); • assunto a tempo determinato o stagionale (3 mesi di decontribuzione); • rientra in servizio dalla cassa integrazione (4 mesi di decontribuzione).
Proroga cassa integrazione	<ul style="list-style-type: none"> • La Cig viene prorogata per 18 settimane (fino al 31 dicembre 2020).
Rafforzamento delle indennità	<ul style="list-style-type: none"> • Per i lavoratori del turismo 1.000 euro per gli autonomi e per gli stagionali.
Tax credit affitti	<ul style="list-style-type: none"> • Con l'aggiunta di 100 milioni di euro di dotazione il credito d'imposta del 60% per gli affitti degli immobili delle imprese turistiche viene esteso al settore termale e prorogato di un mese. • Il tax credit si applica alle imprese turistiche con un fatturato fino a 5 mln di euro e agli alberghi, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator senza limiti di fatturato. • Possono usufruire di questo credito le imprese che hanno avuto perdite di fatturato non inferiori al 50%.
Agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche	<ul style="list-style-type: none"> • Il fondo emergenze per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito perdite a causa dell'emergenza sanitaria viene esteso anche alle guide e gli accompagnatori turistici e dotato di 240 milioni di euro aggiuntivi che portano così il

	totale del fondo a 265 milioni.
Sospensione delle rate dei mutui	<ul style="list-style-type: none"> • Prorogato al 31 marzo 2021 il pagamento delle rate dei mutui in scadenza al 30 settembre 2020.
No Imu settore turistico	<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020 per: <ul style="list-style-type: none"> • immobili di strutture turistico-ricettive (alberghi, campeggi, B&B, villaggi, case vacanza, rifugi, ostelli, affittacamere e residence. • immobili di fiere espositive, manifestazioni sportive. • Immobili destinati a discoteche e sale da ballo. • Immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022. <p><i>Avvertenze: È rifinanziato il fondo di ristoro ai Comuni per le minori entrate.</i></p>
Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico ricettive	<ul style="list-style-type: none"> • Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico ricettive elevato al 65% (dall'attuale 30%). • Rifinanziato con 180 milioni di euro. • Esteso alle strutture ricettive all'aperto (agriturismo, campeggi).
Contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici, per i taxi e gli Ncc dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che, rispettivamente, hanno registrato presenze turistiche straniere in numero pari a tre volte e una volta superiore a quello dei residenti. • Possono ricevere il contributo le attività che, al mese di giugno 2020, hanno avuto fatturato e corrispettivi inferiori ad un terzo di quanto registrato nel giugno 2019.

Imposta di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentato di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno.
Concessioni balneari	<ul style="list-style-type: none"> • Per le concessioni balneari c'è l'abolizione del canone Omi per le pertinenze. • L'equiparazione delle concessioni lacuali e fluviali a quelle marittime. • La definizione agevolata dei contenziosi
Bus turistici	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono aumentati di 70 milioni di euro ed estesi ai bus turistici gli incentivi per gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare contenuti nella manovra di bilancio del 2019.
Prolungamento esonero pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap/Cosap)	<ul style="list-style-type: none"> • No tosap fino a 31/12/2020. • Per promuovere la ripresa delle attività in sicurezza e privilegiare i consumi all'esterno le imprese di pubblico esercizio viene prorogato fino 31/12/2020 l'esonero dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap/Cosap) per le imprese di pubblico esercizio (art. 5 L. 287/91 bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari, gelaterie). Fino alla stessa data è sospeso il regime di autorizzazioni delle soprintendenze.

3.2 Le agevolazioni per il settore cultura

Analogamente al Pacchetto Turismo, il **pacchetto Cultura** prevede:

- la proroga la Cig per 18 settimane, fino al 31 dicembre 2020, per le imprese culturali. Si veda capitolo 4;
- decontribuzione al 100% dei costi del personale delle imprese della cultura che viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di decontribuzione) o rientra in servizio dalla cassa integrazione (4 mesi di decontribuzione) . Si veda capitolo 4;
- ai lavoratori autonomi e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo vengono destinati 1.000 euro. Si veda capitolo 4;
- prevista l'esenzione della seconda rata Imu 2020 e delle rate del 2021 e 2022 per i cinema e i teatri in cui i proprietari sono anche gestori delle attività;

- le risorse del fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo introdotte dal ‘Decreto Cura Italia’ e potenziate dal ‘Decreto Rilancio’ vengono aumentate di 90 milioni di euro. Il fondo sale così a 335 milioni di euro;
- le risorse per sostenere le perdite dei musei Mibact determinate dall’emergenza sanitaria sono aumentate di 65 milioni di euro;
- le risorse per il sostegno al mondo dell’editoria, spettacoli, grandi eventi, fiere, congressi, musei non del Mibact che hanno subito danni per l’annullamento o il ridimensionamento delle attività vengono aumentate di 60 milioni di euro;
- Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali sale a 235 milioni di euro;
- le risorse per le Fondazioni culturali create o partecipate dal Mibact vengono incrementate di 5 milioni di euro per fronteggiare le emergenze;
- potenziati di 25 milioni di euro i fondi per gli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale contenuti nel ‘Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali’ e possibilità di nuove acquisizioni da parte del Mibact;
- le risorse per gli interventi a favore di cittadini illustri che vivono in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli) sono aumentate di 250mila euro nel 2020 e di 750mila a partire dal 2021.

Sgravi contributivi per nuove assunzioni e per ripresa attività	Decontribuzione al 100% dei costi del personale delle imprese della cultura che: <ul style="list-style-type: none"> • viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di decontribuzione); • o rientra in servizio dalla cassa integrazione (4 mesi di decontribuzione).
Cassa integrazione	Proroga la Cig per 18 settimane, fino al 31 dicembre 2020, per le imprese culturali.
Proseguimento delle indennità	Ai lavoratori autonomi e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo vengono destinati 1.000 euro.
Esenzione Imu per cinema e teatri	Esenzione della seconda rata Imu 2020 e delle rate del 2021 e 2022 per i cinema e i teatri in cui i proprietari sono anche gestori delle attività.
Fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo	Risorse del fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo introdotte dal “Decreto Cura Italia” e potenziate dal “Decreto Rilancio” vengono aumentate di 90 milioni di euro. Il fondo sale così a 335 milioni di euro
Sostegno ai musei	Risorse per sostenere le perdite dei musei Mibact determinate dall’emergenza sanitaria sono aumentate di 65 milioni di euro.
Sostegno al mondo dell’editoria,	Risorse per il sostegno al mondo dell’editoria, spettacoli, grandi

spettacoli, grandi eventi, fiere, congressi	eventi, fiere, congressi, musei non del Mibact che hanno subito danni per l'annullamento o il ridimensionamento delle attività vengono aumentate di 60 milioni di euro.
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali sale a 235 milioni di euro.
Sostegno alle fondazioni culturali create o partecipate dal Mibact	Risorse per le fondazioni culturali create o partecipate dal Mibact vengono incrementate di 5 milioni di euro per fronteggiare le emergenze.
Fondi per gli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	Potenziati di 25 milioni di euro i fondi per gli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale contenuti nel "Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali" e possibilità di nuove acquisizioni da parte del Mibact.
Legge Bacchelli	Risorse per gli interventi a favore di cittadini illustri che vivono in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli) sono aumentate di 250mila euro nel 2020 e di 750mila a partire dal 2021.

3.2.1 Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, 7 agosto 2020 ore 17.10 46 degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sospensione seconda rata Imu

Anche la seconda rata dell'Imu viene sospesa per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili, degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questa categoria l'Imu non si dovrà pagare nemmeno negli anni 2021 e 2022).

3.2.2 Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Compensazione - Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Beneficiari - Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali), le strutture termali (articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323) queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

PARTE TERZA - MISURE PER IL LAVORO E IL FISCO

4.

Misure per il lavoro e per il fisco

4.1 Le agevolazioni per il settore del lavoro

Introdotte importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.

Sgravi contributivi pensionistici - In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.

Prolungamento cassa integrazione - Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

Rinnovo contratti a tempo determinato - È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.

Proroga nuova assicurazione sociale e indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL per l'impiego - Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Fondo nuove competenze - Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Bonus baby-sitter per medici e infermieri - Nel decreto agosto n. 104/2020 viene confermato il bonus baby sitter destinato agli operatori sanitari, protagonisti dell'emergenza COVID: l'importo del bonus risulta triplicato da 67,6 a 236,6 milioni.

4.2 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

L'articolo 1 del decreto d'agosto n. 104/2020 prolunga per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza.

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (articoli da 19 a 22- *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

Imputazione periodi - I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) , collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, **ove autorizzati**, alle prime nove settimane .

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, **decorso il periodo autorizzato**.

Contributo addizionale – La riforma degli ammortizzatori introduce, poi, un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta di Cig per periodi della seconda tranche (vale a dire oltre le prime 9 settimane).

La misura del contributo non è unica, ma diversificata in base all'andamento del fatturato corrente del datore di lavoro rispetto allo scorso anno.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Avvertenza: Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.

Domanda all'Inps - Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, (articolo 47 del Dpr del 28 dicembre 2000, n. 445), la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale delle ulteriori nove settimane devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del

mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Agenzia delle entrate in campo - Per l'applicazione del nuovo contributo addizionale, la riforma degli ammortizzatori prevede che l'istanza di accesso alla Cig relativamente a periodi della seconda tranche di 9 settimane vada comunque presentata all'Inps e che in essa il datore di lavoro autocertifichi (ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000) la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps, di conseguenza, autorizzerà la Cig come di consueto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della Cig. Il datore di lavoro può anche decidere di non allegare alcuna autocertificazione alla domanda, nel qual caso vedrà applicarsi l'aliquota massima di contributo addizionale. Nei casi in cui venga presentata un'autocertificazione sul fatturato, l'Inps e l'Agenzia delle entrate provvederanno successivamente ad effettuare le dovute verifiche relative alla sussistenza del requisito dichiarato con applicazione, evidentemente, delle relative sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci.

Datori di lavoro settore agricolo - I datori di lavoro del settore agricolo che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Cura Italia collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 90 giorni.

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa e in fase di prima applicazione il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

4.3 Modifiche di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti

L'articolo 2 del decreto d'agosto n. 104/2020 apporta modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserendo dopo il comma 1, il comma 1-bis relativo alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti.

I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di cig in deroga.

4.4 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

L'articolo 3 del decreto d'agosto n. 104/2020 disciplina l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 per la cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

4.5 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

L'articolo 6 del decreto d'agosto n. 104/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esclusioni - Sono esclusi il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato. Inoltre dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Avvertenza: *L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale sopra indicati limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.*

4.6 Per i contratti a termine uno stop alla proroga per legge

Stop alla proroga per legge dei contratti a termine. Il decreto Agosto n. 104/2020 (articolo 8), infatti, abroga la norma che oggi obbliga forzatamente i datori di lavoro a prolungare i rapporti a tempo determinato per la durata pari alla sospensione d'attività lavorativa per l'emergenza Covid.

Estesa a fine anno, inoltre (attualmente fino al 30 agosto), la facoltà di proroga e rinnovo degli stessi contratti a termine senza causale, per una volta soltanto e purché non sia superata la durata di 24 mesi del rapporto di lavoro.

Due misure sui rapporti a termine - Entrambe le misure fanno parte del dl Rilancio e hanno in comune la finalità di assicurare una più lunga permanenza in azienda ai lavoratori assunti a termine.

La differenza tra le misure sta nell'attuazione pratica:

- a) mentre la prima misura è una proroga ex lege, cioè automatica, imposta appunto per legge;
- b) la seconda è una facoltà per datori di lavoro e lavoratori: prorogare o rinnovare il rapporto a termine in corso, senza necessità di una causale (cosa obbligatoria, in base alla disciplina ordinaria del lavoro a termine).

Obbligo di proroga - La prima misura è prevista al comma 1-bis dell'art. 93 del dl n. 34/2020 (il citato dl Rilancio), convertito dalla legge n. 77/2020. A partire dal 18 luglio, prevede che la durata dei contratti a termine, anche in somministrazione e quelli di apprendistato, eccetto il professionalizzante, è prorogata automaticamente in misura pari al periodo durante il quale i lavoratori sono stati sospesi dall'attività a causa del Covid. In tutti i casi di proroga, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla scadenza originaria del termine deve fare la comunicazione obbligatoria (CO) , modificando il termine iniziale del periodo in misura equivalente alla sospensione dell'attività lavorativa. Nel "periodo di sospensione", spiegano i tecnici del ministero del lavoro, sono inclusi sia i periodi di fruizione di ammortizzatori Covid (Cigo, Cigd, Asso) sia l'inattività del lavoratore a causa di stop per altre misure

d'emergenza tra cui ferie, congedo Covid, quarantena, congedi e permessi straordinari dei "lavoratori fragili".

La facoltà di proroga (e rinnovo) - La seconda misura è prevista sempre all'articolo 93 del dl n. 34/2020. Riconosce, dal 19 maggio, la possibilità di proroga e rinnova ai contratti a termine in essere al 23 febbraio fino al 30 agosto anche "in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del dlgs n. 81/2015", cioè senza (in deroga alla) previsione di una causale di legge.

Il decreto Agosto n. 104/2020 riformula la norma, stabilendo l'operatività in questi termini:

- la deroga (cioè la possibilità di prorogare e/o di rinnovare i contratti a termine in assenza di una causale) è praticabile fino al 31 dicembre 2020 (da intendersi come ultima data entro cui operare la deroga, anche se con la proroga e/o il rinnovo il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre tale data);
- la deroga (proroga e/o rinnovo a causale) vale per tutti i contratti a termine, non più solo per quelli in essere al 23 febbraio;
- la deroga (proroga e/o rinnovo a causale) è possibile per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi;
- la deroga (proroga e/o rinnovo a causale) non deve determinare il superamento di 24 mesi della durata massima del rapporto a termine.

4.7 Nuove indennità

Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori (articolo 9 del decreto di agosto n. 104/2020). Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Le categorie interessate

La disposizione in esame persegue lo scopo di corrispondere un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro a favore di:

- Ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la

medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;**

- **(comma 2) lavoratori delle seguenti categorie:**
 - a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
 - c) **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- **(comma 4) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18;** la medesima indennità viene erogata anche ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.**
- **(comma 5) lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti

termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

4.7.1 Le indennità economiche per i dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi. Questo lo prevede il 1° comma dell'articolo 9 del decreto d'agosto n. 104/2020.

4.7.2. Le indennità economiche per i dipendenti e lavoratori autonomi

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questo lo prevede il 2 comma e il 3 comma, dell'articolo 9 del decreto d'agosto n. 104/2020. I lavoratori interessati dalla misura sono i seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti

autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- d) incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti suindicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente (articoli 13 e 18 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81);
b) titolari di pensione.

4.7.3. Le indennità economiche per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La medesima indennità di 1000 euro viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Questo lo prevede il 4 comma dell'articolo 9 del decreto d'agosto n. 104/2020.

4.7.4. Le indennità economiche per i dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tutto questo lo prevede il 5 comma dell'articolo 9 del decreto d'agosto n. 104/2020.

4.7.5. Indennità per i lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione con il Coni

Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Tutto questo lo prevede l'articolo 12 del decreto d'agosto.

Non concorre alla formazione del reddito - Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

4.7.6. Indennità lavoratori marittimi

L'articolo 10 del decreto di agosto n. 104/2020 prevede la concessione di un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 e successive modifiche e integrazioni, che soddisfino le seguenti condizioni:

- abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sono titolari di pensione, né di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4.7.7. Indennità 1.000 euro professionisti

L'articolo 13 del decreto d'agosto n. 104/2020 è dedicato al riconoscimento delle indennità per i professionisti iscritti alle Casse private compresi gli avvocati, grandi esclusi dal precedente "bonus mille".

Doppio binario per accesso bonus - I lavoratori hanno solo 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto di agosto n. 104/2020 (15 agosto 2020) per fare domanda, pena decadimento del diritto al bonus. Fanno eccezione i professionisti, per i quali il decreto prevede un doppio binario. Chi ha avuto già il bonus mille lo avrà in automatico per un altro mese; altrimenti, ha 30 giorni di tempo per richiederlo.

Nello specifico:

- ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro;
- con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (Dlgs 30 giugno 1994, n. 509 e Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103), i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità, si applicano le disposizioni del decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per tali soggetti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto n. 104 del 2020 (15 agosto 2020).

Sebbene il decreto Agosto n. 104/2020 non specifichi come fare domanda per il bonus 1.000 euro 2020, i professionisti con cassa devono guardare sempre al decreto del 29 maggio 2020 e alle precedenti disposizioni per il bonus 600 euro, anche di marzo.

Pertanto, chi deve fare domanda per il bonus 1.000 euro, salvo ulteriori disposizioni, dovrà presentarla alla propria cassa di appartenenza.

La domanda, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, dovrà essere corredata da:

- codice fiscale;
- documento di identità;
- IBAN per l'accredito.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Agosto n. 104/2020.

4.8 Stop licenziamenti

Le imprese potranno licenziare solo al termine della cassa Covid, prorogata di 18 settimane, o dei 4 mesi di sgravi contributivi alternativi. Quindi se le aziende utilizzeranno la cig dal 13 luglio in maniera continuativa non potranno licenziare fino al 16 novembre. Le imprese che hanno utilizzato la cassa Covid a maggio e giugno e non ne hanno chiesto una proroga beneficeranno dell'esonero totale dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi: per questo periodo anche per loro vale il blocco dei licenziamenti. Confermate le eccezioni al blocco per cessazione definitiva dell'attività e fallimento mentre sarà riconosciuta la Naspi per chi firma un accordo collettivo per l'uscita. Lo prevede l'articolo 14 del decreto di agosto n. 104/2020.

4.9 Fondo formazione casalinghe

L'articolo 22 del decreto d'agosto n. 104/2020 **istituisce** un fondo per la formazione delle casalinghe da 3 milioni l'anno a partire dal 2020. È una novità che compare in una bozza aggiornata a questo pomeriggio, ma ancora suscettibile di modifiche, del decreto agosto. Il fondo viene istituito presso il ministero dell'Economia: è "finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria" per il lavoro svolto in ambito domestico. I criteri e le modalità di riparto del fondo, precisa il testo, saranno definiti con un decreto del ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020.

4.10 Proroga del reddito d'emergenza

L'articolo 23 del decreto di agosto n. 104/2020 **proroga** la misura del reddito d'emergenza. Arriva la proroga del reddito d'emergenza con una quota una tantum, da 400 a 800 euro in base al nucleo familiare, e la possibilità di domanda all'Inps fino al 15 ottobre.

4.11 Sgravi per le imprese ubicate nelle aree svantaggiate

In arrivo un'agevolazione del 30% dei contributi previdenziali a carico dei **datori di lavoro privati non agricoli** che operino nelle aree svantaggiate (Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarebbe del 30% fino al 2025, del 20% fino al 2027, del 10% fino al 2029. La misura è al vaglio della Ragioneria dello Stato. Lo prevede l'articolo 27 del decreto d'agosto.

4.12 Le misure fiscali

Decreto agosto n. 104/2020, via libera del governo: la proroga sui versamenti, sospensione delle cartelle di pagamento e proroga esonero Tosap e Cosap.

4.12.1 Proroga versamenti

Proroga sui versamenti di tasse e contributi sospesi a marzo, aprile e maggio, che potranno essere saldati in due anni: il 50% dei versamenti possono essere effettuati, senza pagare sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre oppure tramite rateizzazione, fino a quattro rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere versato, senza sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Rateizzazione dei versamenti - L'articolo 97 del decreto di agosto n. 104/2020 prevede una ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e da ultimo dal decreto Rilancio. L'articolo in commento recita che:

I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi

- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- il restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Versamenti sospesi dal decreto rilancio - L'art. 126 della legge di conversione del decreto Rilancio ha confermato la **proroga al 16.09.2020**, disposta in sede di decreto, del termine di ripresa dei versamenti, di cui all'art. 18 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020), previsto originariamente per il 30.06.2020.

Interventi decreto d'agosto - Il decreto di agosto n. 104/2020 interviene ulteriormente prevedendo la possibilità di rateizzazione fino a più di due anni.

Pertanto, i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che:**

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- **non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**, relativi:
- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'**Iva**;
- ai **contributi** previdenziali e assistenziali;
- ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria;

Ciò purché si verifichi una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno:**

- **il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- e **del 33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La stessa sospensione **si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel **2019** abbiano avuto ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno:**

- **del 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- e **del 50% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La stessa sospensione è rivolta, inoltre, **ai soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato **che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.**

I versamenti in merito alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **i contributi** previdenziali e assistenziali e **i premi** per l'assicurazione obbligatoria **sono sospesi** anche per **gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.**

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;**
2. hanno **subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi - I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

per il 50%

- in un'unica soluzione entro il **16.09.2020;**
- o fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16.09.2020.

per il rimanente 50%

- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Non si rimborsa quanto già versato.

La Legge di conversione del decreto Rilancio ha confermato che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all'art. 19 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020), previsto per il 31.07.2020, sia posticipato al 16.09.2020. **Su questa ultima scadenza è intervenuto il decreto di agosto prevedendo ulteriore rateizzazione.**

Pertanto per **i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 18/2020 (generalmente 2019), per **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute** d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione devono versare quanto dovuto dopo la modifica del decreto di agosto:

- per il 50% entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31.7.2020 come previsto dal D.l. 23/2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di luglio come previsto dal D.l. 23/2020);
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si rimborsa quanto già versato.

Adempimento sospeso	Nuovo termine
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto	Versamento delle ritenute non operate: per il 50% entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020, per il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021
Soggetti interessati	
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila euro	

anche **gli adempimenti e i pagamenti sospesi** nei **comuni della c.d. zona rossa**, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, relativi ai:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria;

in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono effettuati senza sanzioni e senza interessi:

- per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quali sono i versamenti sospesi di cui all'art. 127 del decreto rilancio

Il decreto Rilancio ha previsto che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all'art. 61 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020), previsto per il 31.05.2020, sia posticipato al 16.09.2020.

Su questa scadenza interviene il decreto agosto prevedendo che il pagamento possa essere rateizzato:

- per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti:

a	Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione)
b	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

d	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
n	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
s	esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);
t	organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di

volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

per le quali **opera la sospensione dei termini:**

- dei versamenti delle ritenute alla fonte, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
- dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;

i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi

- per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali è prevista la sospensione del versamento **delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, viene previsto che:

- per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Adempimento sospeso	Nuovo termine
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro	per il 50% entro il 16.09.2020

<p>dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti dal 02.03.2020 al 30.04.2020</p>	<p>o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal 16.09.2020. Per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021</p>
<p>Versamento Iva del mese di marzo 2020</p>	
<p>Soggetti interessati</p>	
<p>imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator</p>	<p>federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori</p>
<p>soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi</p>	<p>soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse</p>
<p>soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi</p>	<p>soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub</p>
<p>soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali</p>	<p>soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti</p>
<p>soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili</p>	<p>aziende termali e centri per il benessere fisico</p>
<p>soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici</p>	<p>soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali</p>
<p>soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di</p>	<p>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e</p>

funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift	lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.	

Il decreto Rilancio ha stabilito anche la proroga dei termini di ripresa della **riscossione dei versamenti sospesi** ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3 del D.l. 18/2020, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dal termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020. **Su questa proroga interviene il decreto di agosto prevedendo la possibilità di ulteriore rateizzazione.**

Pertanto, per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (pertanto il 2019) sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia (città inserita in sede di conversione in legge del Decreto) Cremona, Lodi, Piacenza**, la **sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nei comuni della c.d. "zona rossa"**:

Regione	Comuni	
Lombardia	Bertonico	Fombio
	Casalpusterlengo	Maleo
	Castelgerundo	San Fiorano
	Castiglione d'Adda	Somaglia
	Codogno	Terranova dei Passerini
Veneto	Vo'	

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto Mef del 24 febbraio 2020. Continua cioè ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi:

- per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Adempimento sospeso	Nuovo termine
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	per il 50% entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021
Soggetti interessati	
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di euro	

4.12.2. Sospensione attività riscossione

Il "Decreto Agosto" (DL n. 104/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" ha differito al **15 ottobre 2020** il termine "**finale**" di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio". Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria in materia di riscossione (DL n. 18/2020 "Decreto Cura Italia" e DL n. 34/2020 "Decreto Rilancio"), aggiornate con i nuovi termini definiti nel "Decreto Agosto".

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento - Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

() per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020**.*

Rateizzazione - Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione - Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti pubblica amministrazione superiore a cinquemila euro - Sospensione dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Avvertenza: Il "Decreto Agosto" (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (Decreto rilancio).

Resta pertanto confermato il termine "ultimo" entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

4.12.3 Rinvio versamenti secondo acconto Isa

Nel Decreto di agosto n. 104/2020 (articolo 98) è compreso anche il rinvio i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Ammontare ricavi e compensi - La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro.

Diminuzione fatturato - Condizione necessaria è aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Riferimento Iva per determinazione calo fatturato - Il riferimento per stabilire il calo del fatturato è quindi quello Iva: si farà riferimento all'importo delle fatture emesse e dei corrispettivi e non ai ricavi di competenza. Per le fatture differite bisognerà far riferimento al documento di trasporto o equipollente richiamato in fattura.

Non è stato chiarito se nel fatturato devono essere comprese le operazioni fuori campo IVA che però risultano indicate in fattura. Il riferimento all'emissione della fattura non esclude la vendita di beni ammortizzabili e questo può essere una criticità per le imprese interessate di non poco conto.

La proroga riguarda IRPEF – IRES e IRAP. La norma non parla dei contributi ma la regola è che questi seguono sempre le imposte dirette, ma un chiarimento sarà necessario.

4.12.4 Esonero pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

L'articolo 109 del decreto di Agosto n. 104/2020 n. 104/2020 prevede anche la proroga per l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica.

I soggetti interessati - Rientrano in queste categorie i seguenti soggetti:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle con un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Avvertenza: *I soggetti che hanno già versato le somme dovute ma che rientrano nel campo di applicazione dell’esonero hanno diritto al rimborso.*

Regime autorizzatorio semplificato - Semplificato il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 dicembre p.v.

La procedura “speciale” ritiene sufficiente, per l’emanazione del provvedimento finale, della presentazione di una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria (in deroga al Dpr n. 160/2010) e senza applicazione dell’imposta di bollo (Dpr n. 642/1972).

La deroga all’imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

L’assenza di una espressa previsione normativa rende possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid -19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti interessati, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Posa in opera delle strutture amovibili - Per la posa in opera delle strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale. Vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata la portata innovativa di questa norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell’articolo 264, comma 1 lettera f), del Decreto Rilancio n. 34/2020.

4.12.5 Rivalutazione dei beni con sconto fiscale

Per sostenere la patrimonializzazione delle imprese, il Decreto Agosto dispone che, per i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali nel redigere il bilancio, è possibile rivalutare “distintamente” (cioè scegliere per quali farlo) i beni e le partecipazioni (esclusi immobili che l’impresa come attività principale produce o scambia) presenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Tutto questo lo prevede l’articolo 110 del decreto di agosto n. 104/2020.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato – articolo 73 ,comma 1 lettere a) e b) del Tuir- che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa), purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. L'articolo 110 del decreto di Agosto n. 104/2020 rinnova, in pratica, i commi da 889 a 897 della Stabilità 2016, sulla rivalutazione dei beni aziendali. La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene. L'imposta sostitutiva del 10%, dovuta per l'affrancamento della rivalutazione, va versata con un massimo di 3 rate di pari importo. La prima segue la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta in riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Le altre rate vanno pagate con il saldo delle imposte dovute per i due anni successivi.

Sul valore maggiore dei singoli beni rivalutati si potrà applicare un'imposta sostitutiva di redditi e Irap con aliquota ridotta al 3%. Non solo: si potrà affrancare (del tutto o solo in parte) il saldo attivo di rivalutazione con un'altra imposta sostitutiva al 10%. Entrambe queste imposte dovranno essere versate in due rate uguali (una entro il termine del saldo nel periodo d'imposta della rivalutazione; l'altra entro il termine della seconda o unica rata di acconto delle imposte del periodo successivo). Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l'eventuale affrancamento, saranno versate in **un massimo di tre rate di pari importo**, di cui:

- la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
- le successive due entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.

L'imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

4.12.6 Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

La rivalutazione dei beni delle cooperative agricole previste dal Decreto rilancio - L'articolo 136-bis del decreto rilancio rubricato "*Rivalutazione beni cooperative agricole*" introdotto in sede di

conversione prevede che le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possano rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2018 e a certe condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computali in diminuzione del reddito (ai sensi dell'art 84 del TUIR) e non versando le imposte sostitutive, nei limiti del 70% del loro ammontare.

Rivalutazione con annotazione in inventario - La rivalutazione deve riguardare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa

Tipologie giuridiche - Tale rivalutazione ai sensi dell'art 1 comma 696 della Legge 160/2019 riguarda già i seguenti soggetti:

- le società di capitali
- le cooperative
- i trust
- e gli altri enti pubblici e privati

che esercitano attività commerciale nel territorio dello Stato e non adottano i principi contabili internazionali.

Con il suddetto articolo del Decreto Rilancio viene estesa nello specifico alle cooperative agricole.

Definizione di imprenditore agricolo – Ai sensi dell'art 1 comma 2 del Dlsg 228/2001 si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Infine, per quanto attiene ai requisiti delle cooperative agricole a mutualità prevalente occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art 2514 cod. civ. che ne definisce i requisiti e stabilisce limiti stringenti da riportare negli statuti quale, a titolo di esempio non esaustivo, quello di distribuire le riserve fra i soci operatori.

Attenzione va prestata al fatto che il comma 3 dell'art 136 bis sancisce che l'efficacia della procedura di rivalutazione è condizionata alla autorizzazione della Commissione Europea.

Decreto agosto - Il decreto di agosto n. 104/2020 (articolo 106) ha sostituito il comma 3 con il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni."

La rivalutazione è stata estesa fino al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 dall'articolo 12 ter del DI 23/2020.

4.12.7 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

Dal 2021 sono abrogati i canoni riferiti ai valori Omi per le pertinenze demaniali marittime. L'importo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, qualunque sia l'utilizzo delle aree, dal 1° gennaio 2021, non potrà essere inferiore a 2.500 euro. Sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti e inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, alla sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione/gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Lo prevede l'articolo 100 del decreto di agosto n. 104/2020.

4.12.8 Lotteria degli scontrini cashless

Considerato il rinvio al prossimo anno dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, sancito con il decreto "Rilancio", le risorse precedentemente stanziare vanno interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. La novità è contenuta nell'articolo 105 del decreto di Agosto n. 104/2020.

4.12.9 Differimento versamento tassa automobilistica per i noleggi a lungo termine

L'articolo 107 del decreto di Agosto n. 104/2020 contiene il differimento del versamento della tassa automobilistica per i noleggi a lungo termine.

Doppio il rinvio:

- proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 del termine del versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente;

- rinvio al 30 settembre del termine per l’emanazione del decreto del Mef (di concerto con il Mit e sentita anche l’Agenzia delle entrate) per l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.

4.12.10 Maggiorazione ex Tasi

La modifica (articolo 108 del Decreto di Agosto n. 104/2020) proposta precisa la modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota Imu nella misura massima dello 0,8 per mille.

4.12.11 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

L’articolo 112 del decreto di agosto 2020 n. 104 prevede il raddoppio limite *welfare* aziendale anno 2020. Per il solo anno 2020 il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati (*benefit* dall’azienda ai lavoratori) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, è portato da 258,23 a 516,46 euro.

4.12.12 Procedura amichevole e Commissioni tributarie

L’articolo 113 del decreto di agosto n. 104 del 2020 corregge il comma 3 dell’articolo 3 Dlgs 10 giugno 2020, n.49, di attuazione della direttiva Ue 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea. Le istanze di procedura amichevole potranno ora essere presentate anche se sulla questione è intervenuta una sentenza della Commissione tributaria competente, a meno che il giudizio non sia passato in giudicato.